

COMUNE DI SUELLI (PROV. Cagliari)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N.26.26.....

li 15.06.2015

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

- VISTO che il giorno 31 maggio 2015, hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA

Il Consigliere comunale Sig./a Cordeddu Loredana nato/a a Cagliari il 12.08.1976 residente in Suelli Via Marconi n. 3 componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: SERVIZI SOCIALI – CULTURA – PUBBLICA ISTRUZIONE – POLITICHE SOCIALI

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 15.06.2015



IL SINDACO
[Signature]
(Firma abbreviata)

Per accettazione della carica

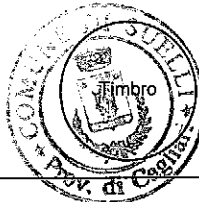
L'ASSESSORE

[Signature: Loredana Cordeddu]
(Firma per esteso)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

SUELLI

data 15 GIU. 2015



IL SINDACO
[Signature]

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.
(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;